



COMUNICATO UFFICIALE N. 930 DEL 5 DICEMBRE 2018 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 4

Richiesta del 20 novembre 2018 da parte del CIA-Catania di interpretazione dell'art. 48 Reg. Es. Gare con riferimento al documento "permesso di soggiorno".

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Daniele Di Marco – Massimo Biffa - Francesco Maria Cardosi – Andrea Celebrano

Relatore: Carlo Maria Scipio

Sulla richiesta di interpretazione di cui in epigrafe, la Corte Federale di Appello osserva:

1. Il CIA-Catania con nota 20/11/2018 sollecitava l'intervento di questa Corte Federale al fine di fornire interpretazione dell'art. 48 Reg. Es. Gare nell'ottica di dare esaustiva risposta al quesito circa la possibilità o meno di considerare, quale valido documento ai fini dell'accertamento della identità degli iscritti a referto e dell'età degli atleti, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente per territorio ad un atleta extracomunitario.
2. Ritiene la Corte che la questione interpretativa in trattazione è questione fondata e meritevole di approfondimento, anticipando peraltro fin d'ora che al quesito posto deve darsi risposta affermativa.
3. Da una lettura attenta e completa del citato art. 48 Reg. Es. Gare si evince che l'elencazione ivi contenuta dei documenti ritenuti validi per la verifica dell'identità personale degli atleti iscritti a referto, si basa sui seguenti dati oggettivi desumibili dalla consultazione dei documenti elencati: a) deve trattarsi di documenti emessi da una Pubblica Amministrazione o comunque promananti da un Pubblico Ufficio; b) deve trattarsi di documenti contenenti la foto dell'interessato per consentire la verifica delle fattezze fisiche del soggetto ed altresì contenenti i dati anagrafici per verificarne l'identità; c) deve trattarsi di documenti aventi validità temporale al momento della esibizione.

Segue C.U. n. 930 del 5 dicembre 2018 C.F.A. n. 4

4. Appare allora evidente che il "permesso di soggiorno", come regolamentato dalle disposizioni contenute nel Reg. Es. Tesseramento, documento necessario per potersi procedere ritualmente al tesseramento dell'atleta extracomunitario, è documento pienamente rispondente alle caratteristiche oggettive elencate sub punto 3) e, come tale, del tutto idoneo a consentire la verifica della identità personale dell'atleta interessato, anche se il citato documento non risulta espressamente citato nella elencazione sub art. 48 Reg. Es. Gare.
5. Giova peraltro sottolineare come nella categoria sub h) del citato art. 48 Reg. Es. Gare ove si fa riferimento a "tessere di riconoscimento" munite di fotografia e di timbro comprovante la provenienza della "tessera" da una Amministrazione dello Stato, ben potrebbe ricomprendersi il "permesso di soggiorno" che è documento caratterizzato dalla presenza di tutti gli elementi oggettivi richiamati dal più volte citato art. 48 comma 1 lett. h) Reg. Es. Gare.
6. Per quanto precede, la Corte ritiene che il documento "permesso di soggiorno" avente le caratteristiche delineate nel Reg. Es. Tesseramento è da considerare documento valido per l'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti stessi alla stregua degli altri documenti elencati nell'art. 48 comma 1 Reg. Es. Gare.
7. Sottolinea infine la Corte l'opportunità di integrare il disposto dell'art. 48 comma 1 Reg. Es. Gare con l'inserimento del "permesso di soggiorno" nell'elenco dei documenti di identità, a tal fine disponendo la trasmissione della presente interpretazione all'Ufficio del Segretario Generale FIP in sede.

P. Q. M.

La Corte Federale di Appello, visto l'art. 57 comma 5 lett. a) dello Statuto Federale, ritiene che il documento "permesso di soggiorno" avente le caratteristiche delineate nel Reg. Es. Tesseramento è da considerare documento valido per l'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età degli atleti stessi alla stregua degli altri documenti elencati nell'art. 48 comma 1 Reg. Es. Gare.

Segue C.U. n. 930 del 5 dicembre 2018 C.F.A. n. 4

Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmesso all'ufficio del Segretario Generale FIP in sede per quanto di competenza.

f.to Carlo Maria SCIPIO
PRESIDENTE-RELATORE

=====

Roma, 5 dicembre 2018

f.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE